

Con atto di donazione n. rep. 41.067 del 19/03/2018, la signora Maria Romana De Gasperi, figlia dello Statista Alcide De Gasperi, ha donato alla Fondazione oggetti, libri e documenti appartenuti allo Statista, come descritti nell'allegato C del medesimo atto di donazione.

L'art. 1 dell'atto donativo precisa che suddetto materiale deve considerarsi patrimonio a disposizione del pubblico e stabilisce che l'ente donatario sia tenuto a garantirne in perpetuo la libera consultazione. A tale scopo, il successivo art. 6 attribuisce al Comune il ruolo di "garante della messa a disposizione del pubblico" dei beni donati e prevede, in capo allo stesso, l'impegno a "garantire la disponibilità presso la sede comunale di uno spazio adeguato ad accogliere ed esporre in maniera permanente (..) i beni oggetto della donazione, affinché vengano valorizzati e resi accessibili alla cittadinanza".

Si procede, con il presente accordo, alla definizione degli obblighi reciproci di Comune e Fondazione in merito all'utilizzo di alcuni spazi comunali per l'esposizione permanente di parte dei beni donati, nell'ambito del rapporto di collaborazione già esistente tra i due enti in forza del contratto n. 27454 racc. del 23 maggio 2016, nel quale è previsto, all'art. 1, l'impegno congiunto a "realizzare e organizzare attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico".

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune, dando attuazione all'impegno di cui all'art. 6 dell'atto di

donazione citato in premessa, garantisce alla Fondazione, che accetta a mezzo del proprio predetto rappresentante, la disponibilità dei locali situati al pian terreno di Palazzo Thun corrispondenti all'atrio che funge da collegamento tra il cortile interno e gli adiacenti locali interni destinati ad attività istituzionali, p.ed. 203 cc Trento, di proprietà comunale, in Trento, il tutto appartenente al Patrimonio Indisponibile del Comune di Trento, come risulta dalla planimetria allegata, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto (allegato 1).

Il Comune conferisce alla Fondazione, che accetta, la facoltà di utilizzo degli spazi sopra descritti per lo svolgimento delle attività relative all'allestimento ed al mantenimento dell'esposizione permanente di parte dei beni donati con atto di rep. n. 41.067 del 19 marzo 2018, nel rispetto delle disposizioni dettate con il presente accordo.

ART. 2 - DESTINAZIONE

La Fondazione si impegna ad utilizzare i locali descritti nell'art. 1 unicamente per svolgere le attività di esposizione permanente, a partire dai beni di cui alla donazione n. rep. 41.067 del 19 marzo 2018, ed attività didattiche; l'esposizione sarà aperta al pubblico, con accesso libero, nei giorni e nelle fasce di apertura della portineria.

La Fondazione prende atto che gli spazi oggetto del presente atto costituiscono l'accesso riservato a disabili nonché un punto di collegamento con adiacenti locali interni destinati ad attività

istituzionali e con la sala interrata.

A tal fine la Fondazione si impegna a non ingombrare gli spazi per alcuna ragione e comunque a non effettuare alcuna attività che possa precludere o ostacolare il passaggio.

ART. 3 - DURATA

Il presente accordo è stipulato a tempo indeterminato, con possibilità di recesso con formale comunicazione almeno 12 mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con obbligo di fornire locali alternativi ugualmente idonei a rispettare gli impegni presi con l'atto di donazione citato in premessa.

ART. 4 – ONERI PER LE UTENZE

Gli oneri relativi alla fornitura dei servizi di energia elettrica, riscaldamento e acqua e gli oneri relativi al servizio raccolta e smaltimento rifiuti sono assunti a carico del Comune.

ART. 5 – MANUTENZIONE

La Fondazione, nell'utilizzo dei locali, è tenuta ad osservare tutte le misure idonee a mantenere i locali in condizioni di pulizia e decoro. L'effettuazione delle pulizie ordinarie e straordinarie, così come degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi oggetto del presente contratto sono a carico del Comune.

La manutenzione straordinaria dell'allestimento e dei beni esposti è a

carico della Fondazione, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio tecnico competente, nel caso di cambiamenti rilevanti nell'allestimento.

Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo alla Fondazione anche laddove quest'ultima, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Restano a carico della Fondazione tutti gli interventi dovuti ad un non corretto utilizzo delle infrastrutture, indipendentemente dal fatto che essi possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Rimangono inoltre a carico della Fondazione i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora la medesima non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione. Spetta a tal fine alla Fondazione l'onere di inoltrare tempestiva comunicazione alla Struttura comunale competente di qualsiasi evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione.

La Fondazione è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per interventi determinati da un improprio utilizzo del sistema di antintrusione con annesso allarme di imprese di vigilanza esterna.

ART. 6 – RESPONSABILITA'

Il Comune mantiene la custodia degli spazi oggetto del presente atto ed esonera la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049 del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051.

La Fondazione si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile connessa all'attività svolta presso gli spazi oggetto del presente accordo, per danni subiti da terzi o arrecati a beni di terzi, manlevando espressamente il Comune da ogni responsabilità.

Gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi per danni ai beni (incendio e garanzie accessorie) esposti negli spazi oggetto del presente accordo e per le coperture assicurative dei beni mobili ivi sistemati sono a carico della Fondazione, la quale vi provvede nell'ambito delle polizze globali che ha in essere per il proprio patrimonio.

ART. 7 – SICUREZZA

Il Comune si impegna a predisporre tutti gli atti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro ai fini della prevenzione generale dei rischi, quali il DVR, laddove fosse necessario, i Piani di Emergenza e, in caso di rischi da interferenze lavorative, il DUVRI, nonché a curare l'installazione della cartellonistica d'emergenza e dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla normativa.

La Fondazione si impegna ad adottare, nell'ambito dello svolgimento delle attività ad essa consentite, tutte le eventuali ulteriori misure specifiche di protezione che, nel caso concreto, risultino dovute per legge o siano comunque ritenute adeguate ad evitare pericoli o rischi per la sicurezza, ivi compresi gli adempimenti relativi al proprio personale eventualmente impiegato negli spazi oggetto del presente accordo, quali, ad esempio, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

La Fondazione, nello svolgimento delle attività alla stessa consentite, è tenuta, in ogni caso, al rispetto della vigente normativa in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 8 – CONDIZIONI D'USO

La Fondazione dovrà usare gli spazi oggetto del presente accordo adottando la diligenza richiesta dall'art. 1768 del codice civile.

E' espressamente vietato sovraccaricare il pavimento dei locali oltre i limiti di legge, nonché depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica.

I dipendenti del Comune possono accedere in qualsiasi momento ai

locali sia per esigenze di servizio, quali, ad esempio, la necessità di raggiungere gli uffici comunali, sia per accertarne lo stato, potendo, in tal caso, effettuare tutte le indagini ed i controlli ritenuti necessari secondo competenza.

ART. 9 – AFFIDAMENTO A TERZI DEGLI SPAZI

La Fondazione non può conferire a terzi, neanche in via parziale, la facoltà di utilizzo degli spazi di cui al presente atto, salvo quanto preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale in via occasionale.

ART. 10 – SALA SOTTO

La “Sala Sotto”, ove sono collocati, a cura della Fondazione, dei pannelli fotografici, nonché, a cura del Comune, un monitor per videoproiezioni, potrà essere utilizzata per attività didattica della Fondazione o per visite guidate previo accordo con il Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, al fine di non sovrapporsi con attività comunali istituzionali programmate.

ART. 11 - RICONSEGNA

L'eventuale richiesta di restituzione degli spazi oggetto del presente contratto, effettuata dal Comune, sarà preceduta da idoneo preavviso.

ART. 12 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto valgono le norme del Codice civile, delle leggi e degli usi in materia.

Allegati:

- Allegato n. 1: Planimetrie

Allegato n. 1


PLANIMETRIE




ESTRATTO MAPPA

PALLAZZO THUN P.ED 203 CC TRENTO

Scala 1:500





1.10
1.48
h=4.32

mq 11.73
sf=mq 1.63

2.50

ENTRATA SPAZIO DE GASPERI

hb 1.91
h=2.84
2.80

0.51
-0.57

1.10
2.50

2.00
2.86+1.00r

T02

T04

VS06
-0.66

SPAZIO DE GASPERI

mq 47,64
sf=mq 1.63

mq 21.70
sf=mq 1.63

T03
-0.57

rampa

mq 21.70
sf=mq 1.63

mq 25.67
sf=mq 1.63

UFFICIO
mq 25.67
sf=mq 1.63

T05

UFFICIO
mq 25.67
sf=mq 1.63

T05
UFFICIO

7.99

3.44

1.10
1.48
1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51

1.10
2.20

9.02

1.82

1.36
2.44

0.86

8.78

1.10
2.50

0.86

7.6

2.00

2.86+1.00r

1.10
1.48

1.10
1.48

1.50
3.86
2.47

2.24

5.61

1.51